

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BEORCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1987

Soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Fra le misure di prevenzione è compresa quella dell'obbligo di soggiorno, che si applica quando sussistano casi di grave pericolosità e sia accertata la inidoneità di altre misure di natura personale o patrimoniale.

Le modalità di attuazione del soggiorno obbligato e le difficoltà della sua applicazione hanno suscitato di recente notevoli e fondate riserve.

Ampie zone del territorio nazionale sono di fatto escluse da sedi di soggiornanti obbligati in considerazione della precarietà delle loro condizioni socio-economiche, delle emergenze da calamità naturali, dell'elevato indice di criminalità e per altri motivi di sicurezza.

Il sistema vigente penalizza le comunità minori, ponendo a loro carico oneri finanziari non facilmente sopportabili e non compensati, ed oltretutto, date le modeste dimensioni degli uffici di polizia delle sedi designate, non garantisce un'efficace opera di controllo e di sorveglianza.

Ma è la misura in sé che oggi non appare più idonea alla finalità originaria, quella di isolare persone socialmente pericolose e di impedire così la loro predisposizione a delinquere.

L'associazionismo criminale è dotato di una organizzazione che interessa tutto il territorio nazionale e si avvale di una rete di collegamenti, di mezzi, di solidarietà capace di utilizzare tutte le potenzialità, ovunque esistenti.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La persona destinata al soggiorno obbligatorio può divenire allora, e spesso è divenuta, strumento di espansione e canale di diffusione dell'attività criminale. Intere zone del nostro Paese, rimaste fortunatamente estranee al dilagare della criminalità, possono essere coinvolte ed inserite nella rete della violenza e del disordine.

È quindi condivisibile la preoccupazione di quanti, amministratori locali in prima linea, temono per la civile e pacifica convivenza delle loro comunità e chiedono quindi una revisione del vigente sistema.

Con il presente disegno di legge già presentato nella IX legislatura (atto Senato n. 678), si propone perciò la soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno attraverso l'abrogazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Di conseguenza vanno abrogate anche tutte le altre disposizioni che riguardano l'attuazione dell'istituto di cui si chiede la soppressione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la norma di cui al comma 1.

